

Provincia di Biella

Ordinanza n° 116/09-07-506BI. Domanda datata 14 giugno 2025 per nuova concessione in deroga ai disposti in materia di acqua riservata al consumo umano, di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da falda profonda, mediante couso di pozzo esistente ubicato in Comune di Gaglianico (BI), per uso civile. Fascicolo provinciale 506BI.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico
Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1.282, del
09 agosto 2024,

Vista:

l'istanza datata 14 giugno 2025, depositata e registrata in data 17 giugno 2025, al n. 12.407 di protocollo provinciale, con la quale il Sig. Bruno Sacco, residente in [omissis], ha inteso chiedere il rilascio, in deroga ai disposti in materia di uso d'acqua pubblica sotterranea da falda profonda, riservata al consumo umano dagli art. 4, comma 2 e 16, comma 2 rispettivamente della L.R. n. 22/96 e del D.P.G.R. n. 10/R/2003, di nuova concessione mediante couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii., di pozzo già esistente per poter derivare una portata massima istantanea di 3,00 l/s ed un volume massimo annuo di 15.695 m³, a cui corrisponde una portata media annua pari a 0,50 l/s, ad uso civile, in Comune di Gaglianico (foglio n. 8 – mappale 186).

Accertato che:

il Sig. Bruno Sacco ha provveduto a corredare la suddetta istanza di nuova concessione con la documentazione prevista ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29 dicembre 2000, n. 61), approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- schede del catasto delle derivazioni idriche;
- relazione tecnica geologica datata giugno 2025, redatta da professionista abilitato del settore (Geologo);
- convenzione di couso stipulata con la proprietà del manufatto di estrazione dell'acqua, per gli effetti dell'articolo 29 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

l'avvio del procedimento relativo a nuova concessione ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990, è stato comunicato al Sig. Bruno Sacco in data 15 luglio 2025, con nota registrata al n. 14.688 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è

preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

- le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare le derivazioni in parola:
- ✓ non ricadono all'interno di area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, recante "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- ✓ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l'applicazione della normativa "disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza", come stabilita con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R e ss.mm.ii.;
- ✓ non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e che, quindi, il rilascio di nuova concessione risulta escluso dai procedimenti di "Verifica" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articolo 19 e 23 del medesimo decreto;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4, il corpo idrico sotterraneo da cui avviene parte del prelievo d'acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato **GWB-P1 – "Pianura Novarese, Biellese e Vercellese"**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**";

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., i prelievi idrici oggetto di nuova concessione non rientrano fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il R,D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;
- Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,
la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;
il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;
a seguito delle verifiche condotte dalla responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Alice Zeolla, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 14 giugno 2025 di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da falda profonda, in deroga ai disposti in materia di acqua riservata al consumo umano, mediante covo di un pozzo già esistente, ad uso civile, in comune di Gaglianico (BI), mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 15 del 26 febbraio 2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027”;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti le derivazioni d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 7 agosto 2025, all'Albo Pretorio del Comune di Gaglianico (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **2 ottobre 2025**, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Gaglianico (BI);
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Gaglianico (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto/stato di consistenza delle derivazioni, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la variante alla concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l'espressione di eventuale parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
 - * Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellesse, Vercellese, Casalese”, di Vercelli;
 - * Azienda Sanitaria Locale BI di Ponderano;
 - * Comune di Gaglianico (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Gaglianico (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin;
 - l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
 - il funzionario tecnico responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Lucio Menghini;
 - Il funzionario tecnico responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;
 - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante;
8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 17 giugno 2025 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;
10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;
11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella lì, 25 luglio 2025

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin